

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

# Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale  
Commissione Disciplinare Ricorsi  
Corte d 'Appello Federale



**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N. 3 del 14/10/2009**

**Campionato Nazionale A ELITE MASCHILE****2^ Giornata di Andata del 10/10/2009**

TEKNOELETTRONICA TERAMO	LUCIANA MOSCONI ANCONA	33 - 29
TEAMNETWORK ALBATRO	JUNIOR FASANO	14.10.2009
GAMMADUE SECCHIA	ITALGEST CASARANO	17 - 21
BOLOGNA	CONVERSANO	28 - 40

**CLASSIFICA**

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CONVERSANO	2	0	2	0	0	68	55	6	0
ITALGEST CASARANO	2	0	1	0	1	48	45	3	0
TEKNOELETTRONICA TERAMO	2	0	1	0	1	63	61	3	0
JUNIOR FASANO	1	0	1	0	0	32	30	3	0
GAMMADUE SECCHIA	2	0	1	0	1	49	50	3	0
BOLOGNA	2	0	1	0	1	56	67	3	0
TEAMNETWORK ALBATRO	1	0	0	0	1	27	28	0	0
LUCIANA MOSCONI ANCONA	2	0	0	0	2	58	65	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale**  
Avv.Salvatore Orefice

**Campionato Nazionale A1 MASCHILE****2^ Giornata di Andata del 03/10/2009**

AMBRA	ROMAGNA	0 - 5
-------	---------	-------

**3^ Giornata di Andata del 10/10/2009**

BOZEN	PRESSANO	34 - 26
METALLSIDER MEZZOCORONA	GIRGENTI	38 - 22
INTINI NOCI	AMBRA	24 - 19
AL. PI. PRATO	TRIESTE	26 - 22
ROMAGNA	85 CASTENASO	25 - 23
MERAN	BRIXEN	25 - 28

**CLASSIFICA**

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
METALLSIDER MEZZOCORONA	3	0	3	0	0	96	72	9	0
AL. PI. PRATO	3	0	2	1	0	88	74	7	0
ROMAGNA	3	0	2	1	0	55	48	7	0
TRIESTE	3	0	2	0	1	74	70	6	0
BOZEN	3	0	2	0	1	63	59	6	0
PRESSANO	3	0	1	1	1	92	93	4	0
BRIXEN	3	0	1	1	1	74	81	4	0
MERAN	3	0	1	0	2	82	82	3	0
85 CASTENASO	3	0	1	0	2	54	55	3	0
INTINI NOCI	3	0	1	0	2	72	79	3	0
AMBRA	3	0	0	0	3	43	57	0	0
GIRGENTI	3	0	0	0	3	77	100	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA: AMBRA - ROMAGNA del 03/10/2009**

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali; Acquisita la relazione della Segreteria Generale; PREMESSO che:

- il reclamo della Società ROMAGNA deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art.42 comma 9 R.G.D. in quanto privo di richieste;
- le controdeduzioni devono dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art.42 comma 8 R.G.D. poichè la Società AMBRA non ha fornito la prova dell'invio delle stesse al reclamante; RILEVATO che:
- dalla relazione trasmessa dalla Segreteria Generale risulta che le dimensioni del terreno di gioco sono di mt.38,40 di lunghezza e mt.19,20 di larghezza;
- ai sensi dell'art.29 R.A.S.F. il terreno di gioco deve inderogabilmente avere le dimensioni di mt.40 di lunghezza e mt.20 di larghezza;
- pertanto l'impianto della Società AMBRA risulta irregolare;

P.Q.M.

Omologa la gara con il risultato di 5-0 a favore della Società ROMAGNA (art.5 comma 2 lett. a R.G.D.);

Dichiara inammissibile il reclamo della Società ROMAGNA e pertanto dispone che venga incamerata la tassa reclamo; Applica una penale pari al 20% della tassa reclamo (art.42 comma 15 R.G.D.).

**GARA: INTINI NOCI - AMBRA del 10/10/2009**

**AMBRA:** AMMENDA DI €750,00 (SETTECENTOCINQUANTA/00) per non avere iscritto a referto l'aiuto allenatore italiano, obbligatorio in caso di tesseramento di un tecnico non italiano che non abbia conseguito in Italia il livello richiesto (Vademecum pag.24 - Sanzioni)

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv.Salvatore Orefice**